



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. 37/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA

Presidente

Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO

Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO

Consigliere

Dott.ssa Giuseppina MIGNEMI

Consigliere relatore

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA

Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

sull'appello, in materia di pensioni, iscritto al n. **59743** del registro di segreteria

avverso

la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-

Romagna n. 6/2021, depositata il 19/1/2021;

proposto da

OMISSIS, nato ad OMISSIS l'OMISSIS, c.f. OMISSIS, rappresentato

e difeso dall'Avv.to Alessandro Rovazzani (c.f.

RVZLSN65D03E690V), elettivamente domiciliato all'indirizzo pec

avvalessandrorovazzani@puntopec.it;

[APPELLANTE]

contro

INPS (c.f. 80078750587), con sede in Roma, alla Via Ciro il Grande, n.

	21, in persona del suo legale rappresentante <i>pro-tempore</i> , rappresentato e	
	difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonietta Coretti (c.f.	
	CRTNNT58D53L117B – pec	
	avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f.	
	PTTNNL60E49D665K – pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),	
	Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O – pec	
	avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f.	
	GNNGPP70B67D883T; pec	
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia Carcavallo (c.f.	
	CRCLDI68C66F839U; pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it) e	
	presso gli stessi, domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli	
	uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto;	
	[APPELLATO]	
	VISTO l’atto di appello.	
	VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.	
	UDITI , nell’udienza del 18/2/2025, svolta con l’assistenza della Dott.ssa	
	Alessandra Carcani: il relatore, Cons. Giuseppina Mignemi; l’Avv. Alessandro	
	Rovazzani, in rappresentanza dell’appellante e l’Avv. Giuseppina Giannico, in	
	rappresentanza dell’INPS.	
	FATTO	
	Con sentenza n. 6/2021, depositata in data 19/1/2021, la Sezione	
	giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna rigettava il ricorso promosso	
	da OMISSIS, ex App.to scelto del Corpo della Guardia di Finanza in	
	quiescenza dal 20/12/2011, con una anzianità contributiva utile ai fini	
	previdenziali di anni 27, mesi 0 e giorni 14 , di cui anni 7, mesi 10 e giorni 15	
	2	

	alla data del 31/12/1995 - e, perciò, soggetto al sistema di calcolo della	
	pensione c.d. misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della l. n.335/1995 -, volto	
	ad ottenere il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento	
	pensionistico ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n.1092/1973 (applicazione	
	dell'aliquota di rendimento del 44%).	
	Più in dettaglio, il primo giudice, rilevato che le Sezioni riunite, con la sent.	
	1/2021/QM, hanno escluso l'applicabilità dell'aliquota del 44% prevista	
	dall'art. 54 del T.U. n. 1092/1973 ai militari con anzianità al 31/12/1995	
	inferiore alla soglia dei 15 anni e constatato che il ricorrente versava in tale	
	situazione, negava il riconoscimento del diritto all'auspicata riliquidazione.	
	Avverso tale decisione il pensionato proponeva appello, con atto notificato in	
	data 4/2/2022 e depositato in data 15/2/2022, formulando un unico, articolato	
	motivo di gravame, volto a contestare la violazione dell'articolo 54 del d.P.R.	
	n. 1092/1973 e la conseguente mancata attribuzione del coefficiente annuo del	
	2,445%.	
	A fondamento della doglianza, richiama la successiva sentenza delle Sezioni	
	riunite n. 12/2021/QM, secondo cui l'aliquota del 44% è applicabile alla quota	
	retributiva della pensione anche in favore dei militari che, alla data del 31	
	dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni.	
	Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con il riconoscimento	
	della pretesa riliquidazione pensionistica e la condanna al pagamento degli	
	arretrati maggiorati degli accessori di legge, con condanna dell'INPS al	
	pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del	
	procuratore antistatario.	
	In data 1/10/2024, si costituiva l'INPS evidenziando che le Sezioni riunite, con	

	la precitata sentenza n. 12/2021, hanno chiarito che la quota retributiva della	
	pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della	
	legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con	
	un'anzianità superiore a 20 anni e che, al 31/12/1995, vantava un'anzianità	
	inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di	
	anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44%	
	per ogni anno utile.	
	Pertanto, in via principale, chiedeva il rigetto dell'appello e, in subordine,	
	riproponeva l'eccezione di prescrizione non esaminata dal primo giudice,	
	perché assorbita dalla statuizione di rigetto.	
	Con memoria depositata in data 14/2/2025, l'appellante ribadiva le ragioni del	
	gravame, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già spiegate.	
	All'udienza del 18/2/2025, l'Avv. Rovazzani per l'appellante e l'Avv.	
	Giannico per l'INPS enunciavano le rispettive conclusioni, svolgendone i	
	motivi, come da verbale d'udienza in atti.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	DIRITTO	
	L'appello, concernente la questione della modalità di computo della “quota	
	retributiva” della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, spettante ad un	
	ex militare della Guardia di finanza cessato dal servizio con oltre 20 anni di	
	anzianità utile ai fini previdenziali e che, al 31 dicembre 1995, vantava	
	un'anzianità inferiore ai 15 anni, è parzialmente fondato, in coerenza con	
	l'orientamento nomofilattico di cui alla sentenza delle Sezioni riunite di questa	
	Corte n. 12/2021/QM del 9/9/2021.	
	Le Sezioni riunite, con l'indicata sentenza, hanno affermato il seguente	
	4	

principio di diritto: *«La quota retributiva della pensione da liquidarsi. con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile».*

Avuto riguardo al canone della sinteticità, che il codice della giustizia contabile ha elevato a principio generale, destinato a connotare ogni prodotto («gli atti») degli attori del processo (art. 5 c.g.c.) e, in particolare, a permeare il contenuto della sentenza (art. 39 c.g.c. e 17 delle norme di attuazione del medesimo testo legislativo), per la decisione della causa può farsi rinvio al condiviso percorso argomentativo, contenuto nella decisione dell'Organo nomofilattico.

In definitiva, atteso che detta pronuncia ribadisce la soluzione interpretativa fornita con la sentenza n. 1/2021/QM (all'epoca della sentenza impugnata, unica disponibile, essendo stata la sent. 12/2021/QM, maggiormente pertinente alla vicenda controversa, pubblicata successivamente alla decisione), alla quale il primo giudice non aveva conformato le statuizioni escludendo che fosse riferibile anche alla situazione dei militari che al 31/12/1995 vantavano anzianità inferiori ai 15 anni, non residua alcun margine di incertezza sulla spettanza del diritto all'applicazione del coefficiente di rendimento del 2,44% sulla quota parte della pensione da calcolarsi con sistema retributivo.

Conseguentemente, deve essere riconosciuto il diritto dell'appellante alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari al 2,44% sulla quota da calcolare col sistema retributivo per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, a decorrere dalla

	data del collocamento in quiescenza.	
	L'accoglimento parziale del gravame impone di valutare l'eccezione di	
	prescrizione, che l'INPS aveva ritualmente sollevato nel primo grado di	
	giudizio ma che non era stata esaminata perché assorbita dalla statuizione di	
	rigetto.	
	L'eccezione è fondata, in applicazione dell'art. 2 del r.d.l. n. 295/1939, come	
	sostituito dall'art. 2 della l. n. 428/1985, che sancisce il termine di prescrizione	
	quinquennale per i ratei pensionistici e relativi accessori, decorrente, secondo	
	il principio generale dell'art. 2935 c.c., dal " <i>giorno in cui il diritto può essere</i>	
	<i>fatto valere</i> "- nonché dell'art. 143, comma 5, del d.P.R. n. 1092/1973, che	
	dispone che detto termine non decorre prima del giorno in cui il provvedimento	
	di liquidazione della pensione (o dell'assegno rinnovabile) sia stato portato a	
	conoscenza dell'interessato.	
	Invero, l'appellante è stato posto in quiescenza in data 20/12/2011 ed il	
	provvedimento di liquidazione della pensione è stato trasmesso con nota del	
	19/3/2012, per cui, da tale ultima data, è iniziato a decorrere il termine	
	quinquennale di prescrizione, considerato che, con esso, hanno avuto	
	manifestazione le modalità di calcolo del trattamento pensionistico ed è emersa	
	l'applicazione dell'art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, in luogo dell'art. 54 del	
	medesimo testo legislativo.	
	Senonché, solo in data 28/4/2020 il sig. OMISSIS ha trasmesso all'INPS (ex	
	Inpdap) - Direzione provinciale di Bologna - l'istanza amministrativa diretta	
	ad ottenere la riliquidazione della pensione, primo atto con cui è stato	
	validamente interrotto il termine di prescrizione quinquennale.	
	Conseguentemente, in accoglimento della pertinente eccezione, deve essere	
	6	

	dichiarato prescritto il diritto alle spettanze riferibili al periodo anteriore al	
	27/4/2015.	
	Per l'effetto, l'INPS deve essere condannato a ricalcolare la pensione nei	
	termini indicati ed a pagare, nei limiti della riconosciuta prescrizione, le	
	competenze arretrate, incrementate, ai sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c.,	
	dell'importo corrispondente alla maggior somma tra interessi legali e	
	rivalutazione monetaria, calcolato dalla data di maturazione di ciascun rateo e	
	fino all'effettivo soddisfo.	
	Per ciò che concerne le spese, la novità dettata dall' orientamento nomofilattico	
	n.12/2021/QM, intervenuto dopo la pronuncia della sentenza impugnata	
	nonché l'accoglimento solo parziale della richiesta dell'appellante	
	(coefficiente del 2,44%, in luogo del richiesto coefficiente del 2,445% e,	
	comunque, nei limiti della prescrizione), ne giustificano l'integrale	
	compensazione, per i due gradi di giudizio, ai sensi dell'articolo 31, comma 3,	
	c.g.c.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello	
	definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto	
	- riconosce il diritto del sig. OMISSIS alla riliquidazione della pensione	
	in godimento con l'applicazione dell'aliquota di rendimento annuo pari	
	al 2,44% sulla quota da calcolare col sistema retributivo, per ciascuno	
	degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, nonché il diritto del	
	medesimo alle competenze arretrate non prescritte, incrementate, ai	
	sensi dell'art. 167, comma 3, c.g.c., dell'importo corrispondente alla	
	maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolato	
	7	

		dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo soddisfo;	
	-	condanna l'INPS a ricalcolare la pensione nei termini indicati ed a	
		pagare, nei limiti della accertata prescrizione, le competenze arretrate	
		non prescritte, incrementate dell'importo corrispondente alla maggior	
		somma tra interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria,	
		calcolato dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino all'effettivo	
		soddisfo.	
		Spese compensate.	
		Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
		Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE	
	Dott.ssa Giuseppina Mignemi	Dott.ssa Daniela Acanfora	
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente	
		DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 25 FEBBRAIO 2025	
		P. Il Dirigente	
		(dott. Massimo Biagi)	
		Firmato digitalmente	
		Il Funzionario Preposto	
		Lucia Bianco	
		DECRETO	
		Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
		legislativo 30 giugno 2003, n. 196,	
		dispone	
		che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di	
		8	

detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Daniela Acanfora

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 25 FEBBRAIO 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
--

Roma, 25 FEBBRAIO 2025

per il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco